Oggetto: Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela – Documento per la consultazione, Aprile 2018 – Osservazioni sull'allegato 2, paragrafo A) 4.

1. Fra i "fattori di rischio elevato" sono indicate le "strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale" e fra esse sono menzionati i trust. Subito dopo, nel medesimo paragrafo 4, sono i "trust qualificabili come veicoli di interposizione" aventi sede in paesi con rating sfavorevoli in materia di obblighi di trasparenza.

2. Le disposizioni in esame, sebbene indirizzate ai soli soggetti indicati come "Destinatari" dalle disposizioni medesime, sono suscettibili di avere ricadute anche per l'attività di avvocati, notai, commercialisti e altri professionisti, nonché dei fornitori di servizi a trust e in particolare delle persone, fisiche o giuridiche, che professionalmente svolgono le funzioni di trustee.
   Questa è la ragione per la quale la scrivente associazione ha ritenuto di intervenire nella consultazione.

3. È necessario distinguere fra i trust "interni" e tutti gli altri trust. I trust interni, come è oramai noto, sono quei trust i cui elementi soggettivi (disponente, trustee, guardiano, beneficiari) e oggettivi (beni) sono interamente o principalmente localizzati in Italia, cosicché l'unico elemento di estraneità rispetto all'ordinamento giuridico italiano è la legge dalla quale sono disciplinate le questioni attinenti la validità del trust e i ruoli dei vari soggetti.

4. I trust interni sono soggetti passivi di imposta, come tali previsti nel modello di dichiarazione dei redditi, e posseggono un proprio codice fiscale. Essi svolgono la propria attività interamente nel nostro paese e, in caso di investimenti esteri, sono soggetti a tutti gli obblighi di trasparenza e monitoraggio fiscale previsti per i contribuenti italiani.

5. Ai trust interni ha fatto ricorso la nostra Pubblica Amministrazione, per esempio quando l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha prescritto che Vivendi trasferisca in un trust "interno" circa il 19% della sua partecipazione in Mediaset.
   Ai trust interni hanno fatto ricorso enti pubblici territoriali (da ultimo la Regione Lombardia e il Comune di Bologna) per realizzare progetti con mezzi finanziari da tenere separati rispetto alle proprie generali dotazioni.
   Infine, i trust "interni" sono stati espressamente richiamati dalla L. 22 giugno 2016 n. 112 ("Dopo di noi") e di conseguenza vengono comunemente impiegati per la gestione delle risorse destinate al sostegno di persone con grave disabilità.

6. Queste informazioni sui trust interni hanno la finalità di chiarire che si tratta di rapporti giuridici in nessun modo assimilabili a trust non interni, cioè collocati all'estero. Un chiaro esempio sono i trust attraverso i quali Ligresti operava sul mercato borsistico a sostegno di sue società quotate: essi erano localizzati all'estero e la Consob non riuscì a ottenere le informazioni necessarie.

7. È arduo ipotizzare che un trust interno possa svolgere la funzione di interposizione patrimoniale e in effetti la abbondante prassi giudiziaria, tanto civile che tributaria (esistono oltre 40 sentenze della Corte di Cassazione in materia di trust), non ha mostrato alcuna ricorrenza di questa ipotesi. Il che è ragionevole, se solo si considera che nel nostro paese i trust interni vengono normalmente istituiti per atto notarile e quindi con l'intervento di pubblico ufficiale tenuto all'adeguata verifica; nei rari casi nei quali non interviene un notaio interviene altro professionista, egualmente tenuto all'adeguata verifica e in effetti non si ha conoscenza di alcun caso di trust istituiti senza l'intervento di professionista soggetti all'obbligo dell'adeguata verifica (tranne alcuni trust contenuti in testamenti olografi).

8. La nostra richiesta è quindi di precisare bene nell'allegato 2, relativo ai fattori di rischio elevato, che quanto vi si dice in materia di trust non riguarda i trust "interni".

Il Presidente
Maurizio Lupoi

Via Antonio Bertoloni, 55 - 00197 Roma - telefono 06.8070853 fax 06.8070854 - www.it-trust-in-italia.it - info@il-trust-in-italia.it